



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO. PARTE SPECIALE



AI SENSI DELL'ART.6, 3° COMMA DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N.231  
(disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,  
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica).



CASA DI CURA  
LA MADONNINA

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 Parte Speciale

## SOMMARIO

1. L'analisi dei rischi (*risk assessment*)
  - 1.1. L'attività svolta ai fini dell'Analisi dei rischi
  - 1.2. Il metodo di misurazione dei rischi
2. Mappatura dei rischi e Presidi Preventivi
  - 2.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. 231/2001)
  - 2.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
  - 2.3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
  - 2.4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere e corruzione (art. 25)
  - 2.5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)
  - 2.6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)
  - 2.7. Reati societari (art. 25-ter)
  - 2.8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)
  - 2.9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)
  - 2.10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
  - 2.11. Abusi di mercato (art. 25-sexies)
  - 2.12. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)
  - 2.13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)
  - 2.14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (25-novies)
  - 2.15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)
  - 2.16. Reati ambientali (art. 25-undecies)
  - 2.17. Reati transnazionali ex artt. 3 e 10 l. n. 146/2006
  - 2.18. Impiego illecito di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)



CASA DI CURA  
LA MADONNINA

Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 Parte Speciale

## 1. L'analisi dei rischi (*risk assessment*)

### 1.1. L'attività svolta ai fini dell'Analisi dei rischi

Ai fini della redazione del *Modello di organizzazione, gestione e controllo* ex d.lgs. n.231/2001 della Casa di Cura, si è proceduto alla preventiva attività di mappatura dei rischi, cioè alla individuazione delle aree e delle attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione di fatti illeciti – rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 – e alla individuazione dei presidi preventivi già eventualmente vigenti.

A tale scopo, sono state svolte le seguenti attività funzionali al processo di mappatura:

- (i) lo studio delle peculiarità organizzative del settore sanitario e della specifica attività di impresa svolta dalla CCLM;
- (ii) l'analisi, tra l'altro, della seguente documentazione societaria:
  - (a) statuto societario;
  - (b) organigramma aziendale;
  - (c) bilanci annuali relativi agli ultimi tre esercizi;
  - (d) contratti professionali stipulati con il personale medico;
  - (e) documento di valutazione dei rischi infortunistici;
  - (f) organigramma della sicurezza;
  - (g) policy aziendali esistenti.
- (iii) l'elaborazione delle informazioni gestionali, economiche ed organizzative ottenute sulla base di interviste all'Amministratore Delegato, al Direttore Sanitario, ad alcuni dipendenti (personale medico, infermieristico e amministrativistico) e ad alcuni professionisti medici frequentatori occasionali, selezionati in modo da rappresentare le diverse funzioni e attività aziendali.

L'esito di tale attività è raccolto nel *Documento di mappatura e valutazione dei rischi da reato* ex d.lgs. n. 231/2001, qui integrato nella Parte Speciale del Modello della CCLM.



CASA DI CURA  
LA MADONNINA

### 1.2 Il metodo di misurazione dei rischi

Nella valutazione del rischio si è proceduto a una verifica della compromissione in concreto dell'Ente rispetto alle attività sensibili, cioè – come detto – a quelle attività aziendali in cui è astrattamente possibile la commissione dei reati-presupposto.


Per ogni tipologia di attività sensibile si è quindi proceduto a indicare se l'Ente svolge attività sensibili:

- **REGOLARMENTE:** se l'attività sensibile è costante nell'ambito della normale operatività dell'Ente;
- **OCCASIONALMENTE:** se l'attività non è costante, ma rappresenta comunque un'attività periodicamente o anche episodicamente realizzabile nell'ambito della normale gestione d'impresa;
- **MAI/ECCEZIONALMENTE:** se l'attività non è svolta dall'Ente (se non al di fuori del proprio oggetto sociale o comunque in casi eccezionalissimi e non significativi ai fini della mappatura dei rischi).

In relazione alle singole attività sensibili si è quindi rilevata la presenza di eventuali presidi formalizzati già esistenti (codice etico, procedure formalizzate, protocolli operativi, ecc.), nonché la eventuale presenza di una prassi gestionale non formalizzata ma consolidata e valorizzabile in funzione preventiva. Identificati i profili di rischio, è stata dunque effettuata una *GAP ANALYSIS* intesa a valutare l'adeguatezza dei presidi esistenti.



CASA DI CURA  
LA MADONNINA





## CASA DI CURA LA MADONNINA

Il livello di rischio è stato valutato tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti fattori:

- (i) la frequenza nello svolgimento dell'attività sensibile
- (ii) la presenza di presidi preventivi già attuati (specie se formalizzati)
- (iii) la storia operativa e giudiziaria dell'Ente
- (iv) il potenziale "interesse" dell'Ente alla realizzazione dell'illecito, valutato nel concreto e complessivo contesto di svolgimento dell'attività d'impresa;
- (v) il contesto ambientale (mercato e business) e criminologico nel quale le attività sensibili trovano concreta collocazione.

Sulla base dei predetti parametri, il rischio da reato è stato quindi misurato e valutato sinteticamente secondo la seguente scala di rischio:

- Rischio **MOLTO ALTO**: nell'ambito dell'Ente il reato è stato già commesso in passato, o comunque il rischio-reato è manifesto in ragione del contesto criminologico e ambientale nel quale si svolge la specifica attività sensibile; è fortemente raccomandata l'adozione di appositi protocolli operativi;
- Rischio **ALTO**: si profilano, in concreto, rischi concreti di commissione dei reati indicati; è consigliabile l'adozione di appositi protocolli operativi;
- Rischio **MEDIO**: si profilano rischi di commissione dei reati indicati; sono normalmente sufficienti le regole operative di condotta formalizzate nella Parte speciale del Modello; può essere valutata la predisposizione di protocolli operativi specifici;
- Rischio **BASSO**: il rischio di commissione dei reati indicati è molto contenuto, sebbene astrattamente prospettabile; può essere sufficiente l'adeguamento ai principi generali di comportamento indicati nella Parte speciale o nel Codice Etico;
- Rischio **MOLTO BASSO**: non si profilano, in concreto, rischi di commissione dei reati indicati<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Si è scelto parlare di 'rischio molto basso', anziché di 'rischio inesistente', perché si considera l'astratta possibilità di commissione del reato al di fuori delle attività palesemente svolte dall'Ente, ancorché cioè l'attività sensibile non sia MAI manifestamente esercitata dall'Ente stesso.



CASA DI CURA  
LA MADONNINA

## 2. Mappatura e dei rischi e presidi preventivi

Di seguito si riporta la mappatura del rischio di commissione dell'illecito (valutazione e misurazione in concreto) in relazione a ciascuna classe di reati-presupposto della responsabilità degli enti. Alla illustrazione dello specifico livello rischio fa seguito la definizione dei presidi preventivi – espressi in forma di principi e/o regole di comportamento, nonché, ove necessario, di più dettagliate procedure operative – ai quali i Destinatari del Modello sono tenuti a conformarsi per soddisfare l'interesse della Casa di Cura primariamente rivolto alla correttezza, alla legalità e all'eticità dell'attività d'impresa.

Per chiarezza di analisi, l'elencazione dei reati-presupposto – seguita dalla misurazione del rischio e dall'illustrazione dei presidi preventivi - segue pedissequamente l'ordine espositivo e la partizione in categorie di reati che si riscontra nel D.lgs. 231/2001.

### 2.1. **Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24 D.Lgs. 231/2001).**

*“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

*Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”*

In relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione che potrebbero fondare la responsabilità delle Società ai sensi dell'articolo sopra riportato, sono state identificate le principali aree in cui tali fattispecie potrebbero astrattamente verificarsi; è stato valutato il grado di probabilità di una loro eventuale commissione; sono stati infine presi in considerazione i presidi attualmente esistenti.





**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

Il risultato di tale attività viene riportata nella seguente tabella:

REATO	ATTIVITA' SENSIBILI	La società svolge attività sensibili	PRESIDI	RISCHI O REATO
<b>Art. 316-bis c.p.</b> Malversazione e a danno dello stato <b>Art. 316 ter c.p.</b> (indebita percezione di erogazioni pubbliche); <b>Art. 640 bis c.p.</b> (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).	Richiesta, gestione e rendiconto di finanziamenti pubblici, finanziamenti agevolati, sovvenzioni o contributi di natura pubblica (ricevuti dallo Stato, Unione Europea o altro Ente Pubblico)	ECCEZIONALMENTE/MAI	Non esistono presidi formalizzati	BASSO
<b>Art. 640 comma 2 c.p.</b> (truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico).	Gestione di rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (compresi rapporti di promozione commerciale), partecipazione a gare, appalti e concorsi pubblici	ECCEZIONALMENTE/MAI	Non esistono presidi formalizzati	BASSO
<b>Art. 640 ter c.p.</b> (frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico).	Rapporti commerciali con la P.A.; attraverso l'utilizzo di una rete informatica o telematica	ECCEZIONALMENTE/MAI	Non esistono presidi formalizzati	BASSO

La CCLM non intrattiene relazioni contrattuali/commerciali con la Pubblica Amministrazione, poiché la struttura è interamente privata e si rivolge ad una clientela di privati. Non essendo una clinica convenzionata con il SSN non si pongono criticità relative alla gestione dei DRG e alla corretta classificazione delle prestazioni effettuate nei confronti del paziente e rimborsabili dallo Stato. La CCLM non riceve neppure – di regola – finanziamenti, sovvenzioni e contributi da parte della Pubblica Amministrazione per attività collaterali e non si pongono pertanto problemi significativi relativi alla gestione di risorse pubbliche finalizzate al conseguimento di determinati obiettivi o a specifici utilizzi (p. e. per la formazione del personale, l'ottenimento di esenzioni fiscali, contributi all'occupazione, ricerca e sviluppo, apertura o





## CASA DI CURA LA MADONNINA

ampliamento di impianti produttivi in particolari zone geografiche).

Sulla base dell'analisi sopra elaborata, il profilo di rischio per il reato predetto è così valutato: **BASSO**

### **Principi generali di comportamento e presidi preventivi**

Tutti i Destinatari del *Modello* adottano comportamenti conformi ai principi contenuti nel Codice Etico dell'Ente, al fine di prevenire il verificarsi di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Tali principi costituiscono pertanto parte integrante delle procedure di prevenzione. In particolare, in relazione ai reati qui considerati:

- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazione, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- è fatto obbligo di mantenere la massima trasparenza e veridicità nelle comunicazioni alla Pubblica amministrazione di dati e/o informazioni relativi all'Ente e alla sua attività
- l'impiego delle risorse finanziarie eventualmente ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico sia destinato esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto. A tal fine, la richiesta di impiego di tali risorse sia sempre motivata dal soggetto richiedente in relazione alle finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto;
- è predisposto, in funzione della durata dell'erogazione e con le modalità ritenute più opportune, un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- in caso di criticità o di dubbio circa il corretto utilizzo delle risorse finanziarie ottenute, è data immediata comunicazione all'O.d.V.

### **2.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)**

*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*

*2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

In relazione alle competenze professionali dei dipendenti sono state identificate le principali aree in cui i reati potrebbero verificarsi; è stato valutato il grado di probabilità di una loro eventuale commissione; sono stati infine presi in considerazione i presidi attualmente esistenti.

Il risultato di tale attività viene riportato nella seguente tabella:

REATO	ATTIVITÀ SENSIBILI	L'Ente svolge attività sensibili	PRESIDI	RISCHIO REATO
<b>Art. 491 bis c.p.</b> (documenti informatici)	Utilizzo di una rete informatica interna protetta (sistemi con accesso ad account e profili utenti, ai sistemi informatici aziendali)  Utilizzo della rete informatica interna (intranet) e/o esterna;  Acquisto e gestione dei sistemi hardware e software;  Gestione degli	<b>OCCASIONALMENTE</b>	Non esistono presidi formalizzati	<b>BASSO</b>
<b>Art. 615 ter c.p.</b> (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)				
<b>Art. 615 quater c.p.</b> (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)				
<b>Art. 615 quinquies c.p.</b> (diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)				



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

<p><b>Art. 617 quater c.p.</b> (intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)</p>	<p>accessi ai sistemi informatici e delle reti informatiche</p>			
<p><b>Art. 617 quinquies c.p.</b> (installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)</p>				
<p><b>Art. 635 bis c.p.</b> (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)</p>				
<p><b>Art. 635 ter c.p.</b> (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)</p>				
<p><b>Art. 635 quater c.p.</b> (danneggiamento di sistemi informatici o telematici)</p>				
<p><b>Art. 635 quinquies c.p.</b> (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)</p>				
<p><b>Art. 640 quinquies c.p.</b> (frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).</p>				

L'organizzazione interna della CCLM prevede ampia disponibilità di terminali informatici e telematici da parte dei dipendenti. L'accesso dei singoli dipendenti ai sistemi informatici risulta protetto da password.



## CASA DI CURA LA MADONNINA

E' individuata la funzione di Responsabile del Sistema Informatico (responsabile CED).

Non risultano attualmente presidi formalizzati e le mansioni del responsabile dei sistemi informatici non risultano disciplinate e portate a conoscenza dei dipendenti.

Tuttavia, alla luce dell'attività svolta, non si riscontrano elementi significativi alla base di un concreto interesse dell'ente alla commissione dei reati informatici (il cui rischio può essere annoverato come mera ipotesi astratta).

Sulla base dell'analisi sopra elaborata, il profilo di rischio per il reato predetto è così valutato: **BASSO**.

### **Principi generali di comportamento e presidi preventivi**

Al fine di prevenire la commissione delle fattispecie criminose previste dagli artt. 24 bis, la CCLM adotta i seguenti principi di controllo e di comportamento, ai quali tutti i Destinatari del Modello sono tassativamente tenuti a conformarsi:

- accesso al sistema informatico interno solo attraverso l'utilizzo di user-id e password personalizzate;
- limitazione dell'accesso al sistema informatico, attraverso abilitazioni differenziate, esclusivamente entro le finalità connesse alle specifiche funzioni svolte;
- utilizzo di strumenti di registrazione o di controllo delle operazioni compiute a mezzo di sistemi elettronici e/o informatici, in modo da poter avere sempre riscontro della correttezza delle procedure seguite e della coerenza interna delle varie fasi operative, nel rispetto dei limiti di cui alle norme vigenti;
- utilizzo di strumenti di tracciabilità degli accessi alle basi dati o a parti sensibili del software applicativo;
- informazione e formazione del personale in merito al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

- divieto di installazione e utilizzo di software non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale svolta;
- divieto di installazione e utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di software mediante i quali è possibile scambiare file con altri soggetti via internet, senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- predisposizione di un procedimento di autenticazione mediante username e password, limitato ad un numero limitato di soggetti abilitati, per l'accesso alle risorse di sistema;
- controllo aziendale periodico sulla rete informatica aziendale – nel rispetto della normativa sulla privacy e delle tutele lavorative e sindacali – allo scopo di individuare eventuali condotte anomale di soggetti apicali e dipendenti;
- controlli periodici funzionali alla verifica di corrispondenza tra le licenze e le banche dati in uso e quelle concordate con i fornitori dei relativi software;
- predisposizione di adeguate barriere fisiche di difesa e protezione dei server aziendali;
- divieto di modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili;
- divieto di ottenere o utilizzare credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
- divieto di divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- divieto di accesso ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere o alterare i dati ivi contenuti;
- divieto di compromettere o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti;
- divieto di sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza di sistemi



## CASA DI CURA LA MADONNINA

informatici o telematici di clienti o terze parti per ottenere o tentare di ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere;

- divieto di distorcere od oscurare la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in gradi di danneggiare o intercettare dati.

In ogni caso, il Responsabile del Sistema Informatico ha l'obbligo di redigere e trasmettere annualmente (entro il 30 novembre) all'Amministratore delegato e all'Organismo di Vigilanza una dichiarazione attestante che, nel corso della verifica dell'integrità del sistema informatico aziendale, non sono state riscontrate manomissioni e/o anomalie e che i suddetti presidi siano attuati e rispettati dai Destinatari.

### **2.3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)**

*1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

*3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

*4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

Il risultato analitico dell'attività di mappatura del rischio viene riportato nella seguente tabella:



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

REATO	ATTIVITÀ SENSIBILI	Frequenza di svolgimento di attività sensibili	PRESIDI	RISCHIO REATO
407 co. 2 lett. a) n. 5 c.p.c. (armi ed esplosivi)	Es.: Produzione o commercializzazione di armi, esplosivi o relativa componentistica	MAI	/	<b>MOLTO BASSO</b>
<b>Art. 416. Associazione per delinquere Art. 416-bis. Associazione di tipo mafioso</b>	Svolgimento di attività medico-sanitaria (quale possibile attività di supporto a membri di associazioni criminali)	<b>REGOLARMENTE</b>	Identificazione personale dei pazienti e tracciabilità di documentazione e pagamenti	<b>MEDIO/BASSO</b>
<b>Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso.</b>	Rapporti, anche personali, con esponenti politici	<b>OCCASIONALMENTE</b>		<b>BASSO</b>
<b>Art. 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione</b>	Es.: Svolgimento di attività in luoghi geograficamente remoti e sociologicamente e connessi alla criminalità dei sequestri di persona	<b>MAI</b>	/	<b>MOLTO BASSO</b>
<b>Art. 74. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</b>	Detenzione ed utilizzo sanitario di sostanze stupefacenti	<b>REGOLARMENTE</b>	/	<b>BASSO</b>

In considerazione dell'attività svolta, dei rapporti in concreto intrattenuti e delle modalità di gestione della clientela, la CCLM non presenta rischi particolarmente significativi in relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 24-ter, sebbene non possa escludersi, in via di ipotesi astratta, che la struttura sanitaria possa essere utilizzata – ad esempio – a favore di membri di associazioni criminose.

Occorre inoltre sottolineare che, come emerso anche nella prassi giurisprudenziale, le fattispecie associative si prestano ad introdurre surrettiziamente nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti qualsiasi tipologia delittuosa (anche se non espressamente previste tra i reati presupposto) alla sola condizione che i fatti illeciti siano commessi sulla base di uno stabile accordo – “in associazione” – con almeno altri due soggetti (persone





## CASA DI CURA LA MADONNINA

fisiche o giuridiche esterne all'azienda). potrebbe condurre alla rilevanza, ad esempio, degli illeciti tributari, nella misura in cui siano posti in essere con il contributo di almeno due soggetti estranei all'Ente. La CCLM, tuttavia, non intrattiene stabilmente rapporti finanziari, commerciali o lavorativi con soggetti terzi che possano creare un contesto ambientale adatto alla realizzazione di illeciti associativi nell'ambito della criminalità economica/tributaria.

Sulla base dell'analisi sopra elaborata, il profilo di rischio per il reato predetto è così valutato: **MEDIO/BASSO**.

### **Principi generali di comportamento e presidi preventivi**

Al fine di prevenire ed evitare la concretizzazione dei rischi sopra esposti, la Casa di Cura adotta comportamenti conformi ai principi contenuti nel Codice Etico dell'Ente.

In particolare, la Società provvede alla identificazione certa del paziente al momento dell'accettazione, verificando la effettiva corrispondenza tra documenti identificativi esibiti e persona fisica presa in cura.

I documenti di identità dei pazienti sono allegati alla cartella clinica e conservati secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa sanitaria.

#### **2.4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25)**

*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.*

*2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

*3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

*4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali*



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

*delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

*5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

Il risultato dell'attività di rilevazione del rischio di commissione di reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione ai sensi dell'art. 25 viene riportato nella seguente tabella:

REATO	ATTIVITÀ SENSIBILI	L'Ente svolge attività sensibili	PRESIDI	RISCHI O REATO
Art. 317. Concussione.	Es.: Esercizio di funzioni proprie di Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio	MAI	/	<b>MOLTO BASSO</b>
Art. 318. Corruzione per un atto d'ufficio.				
Art. 319. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.				
Art. 319-quater. Induzione a dare o promettere utilità.				
Art. 320. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.				
Art. 319-quater co. 2. Induzione a dare o promettere utilità Art. 321. Pene per il corruttore (corruzione attiva) Art. 322. Istigazione alla corruzione.	Gestione di controlli, verifiche o ispezioni da parte di Enti Pubblici o incaricati di pubblico servizio (Ministero dell'Ambiente, Ispettorato del Lavoro, ASL, ARPA, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, NAS, Polizia Locale, INPS, INAIL, ecc.);  Gestione delle attività concernenti la	OCCASIONALMENTE	Non esistono	<b>MEDIO</b>



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

	<p>richiesta di rilascio o il rinnovo di autorizzazioni, concessioni, permessi, omologazione di prodotti;</p> <p>Richiesta, modifica o registrazione di marchi e brevetti;</p> <p>Sponsorizzazioni e Organizzazione di eventi, fiere, convegni, congressi di studio, ecc.</p> <p>Attività di promozione commerciale di beni e servizi destinati alla Pubblica Amministrazione;</p> <p>Gestione di regalie, omaggi, cene di lavoro ecc.</p> <p>Rapporti con gli Enti pubblici per gli aspetti doganali relativi all'importazione e all'esportazione delle merci, anche tramite spedizionieri;</p> <p>Gestione del processo di selezione del personale.</p>		presidi formalizzati	
<b>Art. 319-ter. Corruzione in atti giudiziari.</b>	Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado (comprese le pratiche di volontaria giurisdizione)	OCCASIONALMENTE	Non esistono presidi formalizzati	<b>BASSO</b>
<b>Art. 322-bis. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle</b>	Attività corrispondenti a quelle sopra descritte in relazione alle previsioni degli artt. 321 e 322, nonché 319-ter, con riferimento a membri e	<b>ECCEZIONALMENTE/MAI</b>	Non esistono presidi formalizzati	<b>BASSO</b>



## CASA DI CURA LA MADONNINA

Comunità europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.	organi e funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri			
--	--	--	--	--

Per le modalità di svolgimento dell'attività sanitaria, in regime interamente privatistico, la CCLM intrattiene relazioni contrattuali sporadiche con la Pubblica Amministrazione e, soprattutto, non beneficia di finanziamenti o rimborsi pubblici nell'ambito dei quali potrebbero insinuarsi pratiche corruttive.

L'Ente è invece sottoposto agli usuali controlli pubblicistici – in materia fiscale/finanziaria, igienico/sanitaria, lavoristica, ambientale etc. – che gravano in generale su tutte le imprese commerciali e in particolare sulle strutture ricettive di tipo sanitario e alberghiero e che lo rendono strutturalmente esposto al rischio corruttivo insito in ogni attività di interazione con funzionari pubblici.

Sulla base dell'analisi sopra elaborata, il profilo di rischio per i reati predetti è così valutato: **MEDIO/BASSO**.

### Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del *Modello* adottano comportamenti conformi ai principi contenuti nel Codice Etico dell'Ente, al fine di prevenire il verificarsi di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Tali principi costituiscono pertanto parte integrante delle procedure di prevenzione.

In particolare, in relazione ai reati qui considerati, è assolutamente vietato:

- offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, ai membri della pubblica amministrazione italiana ed estera. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni;
- distribuire ai membri della Pubblica Amministrazione omaggi o regali, salvo che si tratti piccoli omaggi di modico o di simbolico valore, e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;
- influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio, il parere ovvero le risultanze delle attività svolte dai rappresentanti della pubblica amministrazione;



## CASA DI CURA LA MADONNINA

- versare ad alcuno, a qualsiasi titolo, somme od altri corrispettivi finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con la pubblica amministrazione rispetto agli obblighi in essi assunti.

### **Presidi preventivi specifici**

(a) Per le operazioni di richiesta, rilascio, rinnovo di autorizzazioni, concessioni, permessi o omologazioni di prodotti e per le operazioni di presentazione a enti della Pubblica Amministrazione di istanze, documentazione e di certificazioni richiesti dalla legge o dalla normativa di settore la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione devono essere firmate solo dai soggetti dotati di idonei poteri in base allo Statuto, alle deleghe o alle procure interne;
- la correttezza, la completezza e la veridicità degli atti, delle richieste e delle comunicazioni formali inoltrate alla Pubblica Amministrazione per ottenere il rilascio di autorizzazioni, concessioni, permessi o omologazioni etc., devono essere verificate e controfirmate dal responsabile della funzione competente per materia (Direttore sanitario, ingegneria clinica, ufficio tecnico);
- i rapporti con la Pubblica amministrazione in nome o per conto della CCLM da parte di consulenti esterni, anche al solo fine di richiesta di chiarimenti sulla normativa di settore, devono essere intrattenuti esclusivamente sulla base di specifici mandati contrattuali, che delimitino con chiarezza l'oggetto del mandato e prevedano specifiche clausole di eticità e il rispetto dei principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico.

(b) Per le operazioni di gestione di verifiche o ispezioni da parte di enti pubblici o incaricati di pubblico servizio, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

- preventiva identificazione – con circolare interna od ordine di servizio – dei soggetti responsabili per la funzione, sulla base delle competenze specifiche in relazione alla tipologia di controllo



## CASA DI CURA LA MADONNINA

- alle ispezioni o alle verifiche giudiziarie, tributarie o amministrative *partecipa* solo il responsabile della funzione aziendale oggetto di ispezione o, in caso di oggettiva impossibilità, i soggetti da quest'ultimo espressamente delegati;
- di ogni fase del procedimento di verifica o di ispezione sono *conservati* gli atti amministrativi e il relativo verbale, con indicazione specifica dei soggetti presenti;
- il responsabile della funzione aziendale oggetto di verifica o ispezione *informa* dell'inizio del procedimento di ispezione e *trasmette* copia del verbale di conclusione della stessa *all'OdV*;
- copia dei verbali di ispezione è *conservata* a cura della funzione aziendale oggetto dell'ispezione.

(c) Per le operazioni relative alla *gestione delle risorse finanziarie*, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

- siano stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di *soglie quantitative di spesa*, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative; che il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati possa avvenire solo nel rispetto delle procedure preventive di autorizzazione;
- Per determinate tipologie di operazioni, o operazioni che superino una determinata soglia quantitativa, sia stabilita una procedura di firma congiunta;
- tutte le operazioni che comportano l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una *causale espressa* e siano *documentate e registrate* in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- l'impiego di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso l'indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- si stabilisca una soglia massima per i pagamenti e per gli acquisti in contanti, salvo che vi sia espressa autorizzazione da parte dell'Amministratore Delegato;
- la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea;



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di *anticipi di cassa* e al *rimborso di spese* sostenute da parte del personale della Società;
- il rimborso delle spese sostenute per missioni o trasferte deve essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica (si veda procedura Note Spese) e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa;

d) Per le operazioni di *selezione e gestione di consulenti, agenti/professionisti o partner commerciali*, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

- l'individuazione di consulenti, agenti/professionisti avvenga in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- l'incarico a consulenti, agenti/professionisti avvenga nel rispetto delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dall'Ente;
- l'*incarico* a consulenti, agenti/professionisti sia conferito *per iscritto* con l'indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
- i contratti che regolano i rapporti con consulenti, agenti/professionisti prevedano *apposite clausole* che richiamino le responsabilità derivanti dal Decreto Legislativo 231/2001 e gli adempimenti derivanti dal rispetto del presente Modello;
- non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, agenti/professionisti *in misura non congrua* rispetto alle prestazioni effettivamente rese all'Ente o difformi dalle condizioni o dai parametri indicati nel mandato conferito;
- i compensi corrisposti ai consulenti siano preferibilmente contenuti nei limiti delle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata o, in mancanza, siano conformi alle prassi esistenti sul mercato;
- la scelta di partner commerciali avvenga preferibilmente nell'ambito di soggetti già accreditati presso l'Ente, in ogni caso, previa verifica della loro reputazione sul mercato e dell'adesione ai valori espressi dal Codice Etico della Società.
- L'Ente preveda periodicamente un controllo interno sul rispetto delle precedenti previsioni.





**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

e) Per le operazioni di *selezione e assunzione del personale, anche temporaneo*, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

- la valutazione dei candidati sia formalizzata in apposita documentazione di cui è garantita l'archiviazione;
- siano preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione.

**2.5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)**

*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento<sup>6</sup>, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*

*b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;*

*d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;*

*e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;*

*f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*

*f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote<sup>7</sup>;*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.*

Il risultato dell'attività di rilevazione del rischio di commissione di reati di contraffazione e importazione di prodotti contraffatti ai sensi dell'art. 25-bis viene riportato nella seguente tabella:



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

REATO	ATTIVITÀ SENSIBILI	L'Ente svolge attività sensibili	PRESIDI	RISCHIO REATO
Art. 453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate. Art. 455. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. Art. 457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. Art. 461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata. Art. 464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Conio o stampa di banconote, monete o valori bollati  Circolazione di ingenti quantità di denaro contante (es. attività di casinò, di cambio valute etc.)	ECCEZIONALMENTE/MAI	Non esistono presidi formalizzati	MOLTO BASSO
Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali Art.474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	Es.: Produzione e/o commercializzazione di prodotti o componentistica con marchi riconoscibili	MAI	Non esistono presidi formalizzati	MOLTO BASSO

Per le attività specifiche cui si dedica, la CCLM non appare esposta al rischio di commissione dei reati previsti dagli artt. 473 e 474 c.p.

Sulla base dell'analisi sopra elaborata, il profilo di rischio per il reato predetto è così valutato: **MOLTO BASSO**



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

**2.6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-BIS.1).**

*1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*

*b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.*

*2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

Il risultato dell'attività di rilevazione del rischio di commissione di reati di contraffazione e importazione di prodotti contraffatti ai sensi dell'art. 25-bis-1 viene riportato nella seguente tabella:

REATO	ATTIVITÀ SENSIBILI	L'ente svolge attività sensibili	PRESIDI	RISCHIO REATO
<b>Art. 513 c.p.</b> (turbata libertà dell'industria o del commercio); <b>Art. 513 bis c.p.</b> (illecita concorrenza con violenza o minaccia); <b>Art. 514 c.p.</b> (frodi contro le industrie nazionali); <b>Art. 515 c.p.</b> (frode nell'esercizio del commercio); <b>Art. 516 c.p.</b> (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) <b>Art. 517 c.p.</b> (vendita di prodotti industriali con segni mendaci); <b>Art. 517 ter c.p.</b> (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale).	Es.: Gestione dei rapporti con società concorrenti; Es.: Svolgimento o di attività di impresa in regime di concorrenza; Es.: Commercializzazione di cose mobili in spacci o spazi aperti al pubblico Es.: Vendita o commercializzazione di prodotti alimentari Es.: Produzione e/o commercializzazione di prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi	MAI  MAI  MAI		MEDIO/BASSO



## CASA DI CURA LA MADONNINA

	ricognoscibili ovvero oggetti o beni coperti da titoli di propriet� industriale (brevetti);  Es.: Esercizio di attivit� commercial e.			
--	--	--	--	--

Sulla base dell'analisi sopra elaborata e in considerazione del settore di attivit  in cui la CCLM opera, il profilo di rischio per i reati di questa sezione   cos  valutato: **MOLTO BASSO**

### 2.7. Reati societari (art. 25-ter)

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della societ , da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformit  degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosestanta quote;

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto<sup>11</sup>, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosestanta quote;

f) per la contravvenzione di falsit  nelle relazioni o nelle comunicazioni delle societ  di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile<sup>12</sup>, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Il risultato dell'attività di rilevazione del rischio di commissione di reati di societari viene riportato nella seguente tabella:



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

REATO	ATTIVITÀ SENSIBILI	L'ente svolge attività sensibili	PRESIDI	RISCHIO REATO
<b>Artt. 2621 c.c.</b> (false comunicazioni sociali); <b>Art. 2622 c.c.</b> (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori);	Rilevazione, registrazione, rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti societari;  Rappresentazione dell'attività di impresa nell'ambito di operazioni straordinarie o di operazioni che incidono sul capitale sociale;  Gestione degli aspetti fiscali;  Documentazione e archiviazione delle informazioni relative all'attività di impresa;  Svolgimento di attività concorrenti o complementari da parte degli Amministratori;	REGOLARMENTE	Non esistono procedure formalizzate	MEDIO
<b>Art. 2625 c.c.</b> (impedito controllo);	Gestione dei rapporti con i soci e gli addetti alla revisione contabile	OCCASIONALMENTE	Non esistono presidi formalizzati	BASSO
<b>Art. 2638 c.c.</b> (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza);	Rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza;	ECCEZIONALMENTE/MAI	Non esistono presidi formalizzati	MOLTO BASSO BASSO
<b>Art. 2624 c.c.</b> (falsità nelle relazioni o comunicazioni delle società di revisione);	Rapporti con gli addetti alla revisione contabile	REGOLARMENTE	Non esistono presidi formalizzati	MEDIO
<b>Art. 2626 c.c.</b> (indebita restituzione dei conferimenti); <b>Art. 2627 c.c.</b>	Operazioni sul patrimonio, sul capitale, sulle azioni o quote; Formazione delle	OCCASIONALMENTE		



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

<p>(illegale restituzione degli utili e delle riserve); <b>Art. 2628 c.c.</b> (illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante); <b>Art. 2629 c.c.</b> (operazioni in pregiudizio dei creditori); <b>Art. 2629 bis c.c.</b> (omessa comunicazione del conflitto di interesse); <b>Art. 2632 c.c.</b> (formazione fittizia del capitale); <b>Art. 2633 c.c.</b> (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori); <b>Art. 2636 c.c.</b> (illecita influenza sull'assemblea);</p>	<p>delibere assembleari e amministrative</p> <p>Operazioni infragruppo</p> <p>Assunzione di obbligazioni e stipulazione di contratti con controparti legate agli amministratori</p>		<p>Non esistono presidi formalizzati</p>	<p>BASSO</p>
<p><b>Art. 2637 c.c.</b> (aggiotaggio);</p>	<p>Es.: Diffusione di notizie capaci di alterare il prezzo degli strumenti finanziari non quotati</p> <p>Es.: Operazioni sul capitale, azioni o quote;</p>	<p>MAI</p>	<p>Non esistono procedure formalizzate</p>	<p>MOLTO BASSO</p>

In relazione ai reati societari, la CCLM presenta il rischio fisiologico di tutte le società commerciali in relazione alla rendicontazione contabile e alla gestione dei rapporti con gli organi societari interni; nonché in relazione allo svolgimento di operazioni straordinarie e ad operazioni infragruppo (essendo l'Ente strutturalmente inserito nel "Gruppo Ospedaliero San Donato").

La struttura economico-societaria piuttosto semplice, l'assetto proprietario, la riscontrata prassi di una gestione contabile ordinata e trasparente, l'affiancamento - nella gestione contabile - di un studio avviato di dottori commercialisti, l'eccezionalità dello svolgimento di operazioni straordinarie e la limitatezza delle operazioni sensibili infragruppo, rendono tuttavia il livello di rischio potenziale piuttosto contenuto, che può essere valutato come segue: **MEDIO/BASSO**.





## CASA DI CURA LA MADONNINA

### Principi generali di comportamento

Tutti i Destinatari del *Modello* adottano comportamenti conformi ai principi contenuti nel Codice Etico dell'Ente, al fine di prevenire il verificarsi di reati societari. Tali principi costituiscono pertanto parte integrante delle procedure di prevenzione.

In particolare:

- è fatto obbligo di porre la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni che rappresentano l'attività di impresa;
- è vietato alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione del bilancio o fornire una rappresentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- deve sempre essere assicurato il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- deve essere garantita la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- è vietato gestire denaro o altri beni appartenenti alla società senza che le operazioni trovino riscontro nelle scritture contabili;
- è vietato compiere operazioni (quali la restituzione dei conferimenti, la ripartizione di utili o acconti sui dividendi) in modo da ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- è vietato ostacolare in qualunque modo le autorità pubbliche di vigilanza nell'esercizio delle loro funzioni.

### Norme di organizzazione e regole di operatività dell'Ente

a) Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili che qui interessano, l'operatività dell'ente si conforma ai seguenti principi specifici:

- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondano ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo e nel Codice Etico della Società;
- siano *formalizzate* le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;



## CASA DI CURA LA MADONNINA

- siano *formalizzati* i livelli di dipendenza gerarchica;
- siano descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno sia coerente con le responsabilità assegnate a ciascun amministratore o dirigente;
- sia garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- i sistemi di remunerazione premianti a dipendenti e collaboratori rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate;
- tutte le forme di liberalità finalizzate a promuovere beni, servizi o l'immagine della Società siano autorizzate e documentate;
- per tutte le operazioni a rischio che concernono le attività sensibili che qui interessano, si individui un responsabile del procedimento che interagisca con l'OdV in relazione alle criticità rilevate.

b) Per le operazioni di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni sulla gestione e in altri documenti di impresa e di gestione degli aspetti fiscali, l'attività dell'Ente si conforma a quanto segue:

- sia adottato un manuale delle procedure contabili a cui attenersi;
- tutte le operazioni di rivelazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza e, in generale, dei principi contabili indicati dalla legge;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla comunicazioni sociali avvenga esclusivamente tramite *sistema informativo*, che deve garantire la *tracciabilità* dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e *l'identificazione dei soggetti* che inseriscono i dati nel sistema;
- eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse rispetto a quelle preventivamente stabilite siano autorizzate dal responsabile della funzione;



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

- chiunque riceve ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o richieste di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, informi immediatamente l'Organismo di Vigilanza;
- la bozza di bilancio e gli altri documenti contabili di supporto siano messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio.

c) Per le operazioni di gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative alla attività della Società, l'attività dell'Ente deve necessariamente conformarsi a quanto segue:

- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni che governano le operazioni delle attività sensibili sopra indicate, nonché quelli che danno attuazione alle decisioni siano archiviati e conservati a cura della funzione competente per l'operazione;
- l'accesso ai documenti già archiviati sia consentito solo alle persone autorizzate in base alle procedure operative aziendali, agli addetti alla Revisione e all'OdV;
- siano predisposte misure idonee ad impedire l'accesso ai documenti archiviati ai soggetti non autorizzati;
- la trasmissione delle informazioni nell'ambito della Società sia consentita esclusivamente alle *persone autorizzate* e avvenga solo attraverso *mezzi tecnici, preferibilmente di natura informatica*, che garantiscano la sicurezza della trasmissione e il rispetto del principio di riservatezza delle informazioni.

d) Per le operazioni relative ai rapporti gli addetti alla revisione, la procedura deve necessariamente prevedere quanto segue:

- le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal collegio sindacale o dalla società di revisione, siano documentate e conservate a cura del Responsabile del procedimento o da un soggetto da lui delegato;
- sia garantito agli addetti alla revisione il libero accesso alla contabilità aziendale per un corretto svolgimento dell'incarico.

e) Per le operazioni relative rappresentazione dell'attività d'impresa nell'ambito di operazioni straordinarie (fusioni,



## CASA DI CURA LA MADONNINA

scissioni, ecc...) o di operazioni che incidono sul capitale sociale, l'attività dell'Ente deve necessariamente conformarsi a quanto segue:

- ogni operazione sia sottoposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione delle società interessate dall'operazione straordinaria;
- ove richiesto o opportuno, gli addetti alla revisione esprimano motivato parere sull'operazione;
- ogni registrazione contabile relativa ad operazioni di natura straordinaria sia supportata da idonea documentazione.

f) Per le situazioni di potenziale conflitto di interesse degli amministratori, l'attività dell'Ente deve necessariamente conformarsi a quanto segue:

- gli amministratori comunichino tempestivamente al CdA e all'OdV, che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento, tutte le informazioni relative alle cariche assunte o alle partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché le cessazioni o le modifiche delle medesime, le quali, per la natura o la tipologia, possano lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c.;
- in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, gli amministratori si astengano dal votare l'operazione nella quale abbiano un conflitto di interessi con la Società.

### **2.8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)**

1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o



## CASA DI CURA LA MADONNINA

agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Il risultato analitico dell'attività di mappatura del rischio viene riportato nella seguente tabella:

REATO	ATTIVITÀ SENSIBILI	L'ente svolge attività sensibili	PRESIDI	RISCHIO REATO
Qualsiasi reato, commesso con finalità di terrorismo	Rapporti con soggetti individuali o collettivi, pubblici o privati, nazionali o esteri, che - per provenienza geografica e culturale - possono essere coinvolti in attività terroristiche o eversive	OCCASION ALMENTE	Identificazione personale e tracciabilità pagamenti	BASSO
	Svolgimento di attività medico-sanitaria (quale possibile attività di supporto a membri di associazioni terroristiche)	REGOLARMENTE		

In considerazione dell'attività svolta CCLM presenta i normali rischi derivanti dalla eventualità astratta che, tra i pazienti che possono trovare assistenza nella struttura sanitaria, possano figurare membri di associazioni terroristiche od eversive.

L'identificazione personale di tutti i pazienti e i pagamenti effettuati sempre attraverso canali tracciabili e trasparenti - secondo quanto previsto nei presidi preventivi relativi ai delitti di criminalità organizzata (cfr. *supra* par. 2.3) e ai reati societari (cfr. *supra* par. 2.7) - dovrebbero tuttavia



## CASA DI CURA LA MADONNINA

minimizzare il rischio potenziale di commissione dei suddetti reati.

Sulla base dell'analisi sopra elaborata, il profilo di rischio per il reato predetto è così valutato: **BASSO**

### 2.9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Il risultato analitico dell'attività di mappatura del rischio viene riportato nella seguente tabella:

REATO	ATTIVITÀ SENSIBILI	L'ente svolge attività sensibili	PRESIDI	RISCHIO REATO
Art. 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)	Attività chirurgica sanitaria	REGOLARMENTE	Compilazione cartelle cliniche	MEDIO

In considerazione dell'attività svolta, la Casa di Cura presenta il rischio potenziale di commissione del reato previsto dall'art. 25-quater.1 (alla luce, in particolare, della presenza di un reparto di ostetricia-ginecologia e della conseguente presenza di strutture e professionisti in grado di porre in essere gli atti tipici del comportamento illecito).

Il profilo di rischio per il reato predetto è pertanto così valutato: **MEDIO**

### Principi generali di comportamento e presidi preventivi



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

Al fine di prevenire la commissione della fattispecie criminosa prevista dall'art. 583-bis c.p., la CCLM adotta i seguenti principi di controllo e di comportamento, ai quali tutti i Destinatari del Modello sono tassativamente tenuti a conformarsi:

- categorico divieto, in assenza di comprovate esigenze terapeutiche (da documentare dettagliatamente nella cartella clinica) di porre in essere qualsiasi pratica di mutilazione genitale femminile, anche qualora tale pratica fosse oggetto di espressa e non viziata richiesta della persona o del legale rappresentante del minore o dell'incapace sul quale praticare l'operazione;
- al fine di assicurare la riconoscibilità e il controllo sull'eventuale esercizio abusivo di tali pratiche, la Casa di Cura assicura la specifica formazione e informazione del personale medico e infermieristico in merito al concetto di "mutilazione degli organi genitali femminili" e alle modalità di esecuzione: clitoridectomia, escissione, infibulazione e qualsiasi altra operazione che cagioni effetti dello stesso tipo;
- il personale sanitario che nutra anche solo il sospetto in merito alla esecuzione abusiva di tali pratiche all'interno della struttura della CCLM ne da notizia, preferibilmente per iscritto, al Direttore Sanitario, che procederà a tutte le verifiche necessarie, allertando eventualmente anche l'OdV;
- resta fermo, ovviamente, il dovere in capo al personale sanitario che venga a conoscenza della esecuzione abusiva di tali pratiche all'interno della struttura della CCLM – comportamento che integra una grave violazione del presente Modello – di attivare immediatamente il flusso informativo nei confronti dell'OdV.





**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

**2.10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)**

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
  - b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
  - c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

In considerazione dell'attività svolta CCLM non presenta rischi significativi in relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-quinquies.

Il risultato analitico dell'attività di mappatura del rischio viene riportato nella seguente tabella:

REATO	ATTIVITÀ SENSIBILI	L'ente svolge attività sensibili	PRESIDI	RISCHIO REATO
<b>Art. 600 c.p.</b> (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)			/	
<b>Art. 600-bis c.p.</b> (Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.))	Ampio utilizzo e ricambio di manodopera composta da 'soggetti deboli' (donne, bambini, immigrati)	MAI/ ECCEZION ALMENTE		MOLTO BASSO
<b>Art. 600-ter c.p.</b> (Pornografia minorile)				
<b>Art. 600-quater</b> (Detenzione di materiale)				



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

pornografico) <b>Art. 600-quater.1 c.p.</b> (Pornografia virtuale) <b>Art. 600-quinquies c.p.</b> (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) <b>Art. 601 c.p.</b> (Tratta di persone); <b>Art. 602 c.p.</b> (Acquisto e alienazione di schiavi) .				
--	--	--	--	--

Sulla base dell'analisi sopra elaborata, il profilo di rischio per il reato predetto è così valutato: **MOLTO BASSO**

### 2.11. Abusi di mercato (art. 25-sexies)

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Il risultato analitico dell'attività di mappatura del rischio viene riportato nella seguente tabella:

REATO	ATTIVITÀ SENSIBILI	L'ente svolge attività sensibili	PRESIDI	RISCHIO REATO
Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 D.Lgs. 24.02.1998, n. 58) Manipolazione del mercato (Art. 185 D.Lgs. 24.02.1998, n. 58).	Es.: Gestione di informazione price-sensitive Es.: Attività di speculazione finanziaria	MAI	Non esistono procedure formalizzate	MOLTO BASSO

In considerazione dell'attività svolta, la CCLM non presenta rischi significativi in relazione alla commissione dei reati



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

previsti dall'art. 25-sexies.

Sulla base dell'analisi sopra elaborata, il profilo di rischio per il reato predetto è così valutato: **MOLTO BASSO**

**2.12. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies)**

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Il risultato analitico dell'attività di mappatura del rischio viene riportato nella seguente tabella:

REATO	ATTIVITÀ SENSIBILI	L'ente svolge attività sensibili	PRESIDI	RISCHIO REATO
<b>Art. 589 c.p.</b> (omicidio colposo)  <b>Art. 590 c.p.</b> (lesioni personali colpose)	Svolgimento di attività in cui è statisticamente frequente il verificarsi di incidenti sul lavoro.	REGOLARMENTE	Documento di valutazione dei rischi ex d.lgs. 81/2008	MEDIO



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

	<p>In particolare: formazione antinfortunistica del personale sanitario: se per quanto concerne la formazione del personale dipendente della CCLM non si ravvisano rilievi inerente al rischio-reato, la situazione diviene più problematica con riferimento alla formazione dei medici c.d. frequentatori, vale a dire i liberi professionisti che svolgono occasionalmente la loro prestazione sanitaria all'interno della struttura. Tali soggetti infatti, alla luce dell'indagine svolta all'interno della CCLM, sono tendenzialmente restii a svolgere attività di formazione, anche in ambito antiinfortunistico. Ciò può astrattamente comportare l'assenza del controllo qualitativo da parte della CCLM nei confronti dei medici frequentatori;</p> <p>controllo della qualità degli strumenti operatori: non esiste una procedura relativa al controllo della qualità degli strumenti impiegati in sala operatoria. I medici frequentatori infatti non hanno possibilità - se non con una mera comunicazione verbale - di segnalare l'eventuale deterioramento o superamento dei presidi sanitari</p>		8 (DVR)	
--	--	--	---------	--



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

<p>impiegati nelle operazioni;</p> <p>c.d. doppia presenza: ai sensi della normativa vigente in tema di operazioni chirurgiche, è necessario in alcuni interventi che la struttura sanitaria sia dotata della c.d. doppia presenza, vale a dire la presenza oltre che del medico che in concreto effettuerà l'operazione, anche di un collega in grado di sostituirlo nel caso in cui dovesse rendersi necessario. Alla luce dell'indagine condotta all'interno del personale della CCLM, il reparto infermieristico si preoccupa di rispettare tale prescrizione, ma l'assenza di una procedura formalizzata rende potenzialmente rischiosa tale attività;</p> <p>farmacia: il locale all'interno del quale sono custoditi i farmaci presenta alcune lievi criticità sia dal punto di vista strettamente collegato alla sicurezza sul lavoro sia da quello relativo ai rischi reato derivanti dalla possibilità di approvvigionarsi dei farmaci superando i presidi di controllo non formalizzati;</p> <p>ulteriori e specifici rischi derivano dal rapporto contrattuale con le ditte appaltatrici dei servizi di pulizia e di ristorazione, i cui</p>			
--	--	--	--



## CASA DI CURA LA MADONNINA

	dipendenti - che prestano stabilmente i servizi lavorativi a favore della Società - potrebbero impegnare la responsabilità dell'Ente anche in caso di incidenti derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche.			
--	---	--	--	--

In considerazione dell'attività svolta (sanitaria e assistenziale) e dei servizi prestati (alberghiero e ristorativo) la CCLM presenta i normali rischi relativi alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-septies nella gestione di tali attività, che, sebbene non "pericolose" in sé, espongono comunque i lavoratori al comune pericolo di incidenti.

Al momento, infatti, non risulta essere formalizzato alcuno specifico controllo da parte del personale della CCLM su coloro i quali svolgono l'attività oggetto dell'appalto, né tantomeno sono individuati i soggetti responsabili del controllo stesso.

Sulla base dell'analisi sopra elaborata, il profilo di rischio per il reato predetto è così valutato: **MEDIO**

### **Principi generali e regole di comportamento**

Il presente Modello rappresenta parte integrante e, insieme, strumento di sintesi del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro in essere presso la CCLM, finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

La Società è costantemente impegnata nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, privilegiando le azioni preventive e tendendo all'obiettivo del miglioramento continuo ed in tale ottica si impegna:

- al rispetto della legislazione, dei regolamenti e degli accordi applicabili alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- a coinvolgere, nella gestione della sicurezza, l'intera organizzazione aziendale, coinvolgendo e consultando i lavoratori;
- al miglioramento continuo del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ed



## CASA DI CURA LA MADONNINA

alla prevenzione, fornendo le risorse umane e strumentali necessarie;

- a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati, informati, formati e addestrati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- a riesaminare periodicamente il sistema di gestione posto in essere in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- a definire e diffondere, all'interno dell'azienda, gli obiettivi della sicurezza e salute sul lavoro ed i programmi di attuazione degli stessi;
- a monitorare costantemente il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro, attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità dello stesso.

A tutti i Destinatari è fatto divieto di:

- a. porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- b. rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- c. svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- d. omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali e delle strumentazioni sanitarie in particolare;
- e. rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
- f. Sotto l'aspetto generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti i soggetti aziendali preposti all'attuazione delle misure di sicurezza - ciascuno per le attività di sua competenza specificamente individuate in base al funzionigramma della sicurezza - assicurano:





## CASA DI CURA LA MADONNINA

- a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti e luoghi di lavoro;
- b) l'attuazione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) l'attuazione di modifiche di natura organizzativa finalizzate a far fronte a emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti;
- d) le attività di sorveglianza sanitaria;
- e) le attività di formazione e informazione del personale;
- f) le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte del personale;
- g) l'acquisizione della documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge;
- h) le verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

A tutti i Destinatari è fatto obbligo di:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro ai fini della sicurezza, dai dirigenti e dai soggetti preposti alla sicurezza ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Direttore sanitario o al Responsabile del Servizio di



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

Prevenzione e Protezione o al superiore preposto nel sistema di gestione della sicurezza le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti che precedono, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

In generale tutti i Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente alle strutture interne competenti eventuali segnali di rischio e/o pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e delle procedure aziendali.

In particolare, con riferimento ai Terzi:

- gli appaltatori devono: (i) garantire la propria idoneità tecnico-professionale con riferimento ai lavori da eseguire; (ii) recepire le informazioni fornite dalla Società in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Società; (iii) cooperare e coordinare con la Società per l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nell'esecuzione dei lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;
- i fornitori devono vendere, noleggiare e concedere



## CASA DI CURA LA MADONNINA

in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

### *Organizzazione interna in materia di sicurezza e presidi di controllo*

La Casa di Cura ha approntato una struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente – conformemente a quanto previsto dal D.lgs. n. 81 del 2008 – in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda, coinvolgendo e sensibilizzando i vertici e tutti i dipendenti.

Il sistema preventivo in esame è finalizzato a definire i compiti organizzativi e operativi e le responsabilità dei vertici aziendali, dei preposti e dei lavoratori con specifico riguardo alle attività di sicurezza di rispettiva competenza. Ruoli e compiti sono rispettivamente definiti nell'organigramma e nel funzionigramma della sicurezza, ai quali deve essere assicurata la diffusione a tutti i Destinatari del Modello.

Il presente Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal TUS. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia e adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

In questa prospettiva, il RSPP – fermi restando tutti gli adempimenti formalizzati dal D.lgs. n. 81 del 2008 relativi, in particolare, all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) – effettua un monitoraggio periodico dell'efficacia delle misure di prevenzione e protezione in essere, al fine di riscontrarne eventuali criticità e punti di miglioramento. Le azioni di monitoraggio sono effettuate mediante azioni di controllo e verifica, anche attraverso sopralluoghi congiunti con i componenti del SPP, i preposti, il RLS e il Medico Competente.

A seguito dell'attività di monitoraggio o del riscontro delle segnalazioni ricevute, il RSPP comunica immediatamente e per iscritto al Datore di Lavoro eventuali criticità che



## CASA DI CURA LA MADONNINA

richiedono interventi tempestivi.

Annualmente, il RSPP redige – avvalendosi anche del contributo dei componenti del SPP – una “Relazione sullo stato della sicurezza” – eventualmente all’esito della Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (di cui all’art. 35, D. Lgs. n. 81/08) - nella quale si attestano la perdurante conformità del sistema aziendale della sicurezza sul lavoro alle prescrizioni di legge – soprattutto in relazione agli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 – e si mettono chiaramente in evidenza:

- le eventuali lacune o irregolarità riscontrate nel sistema di protezione e prevenzione;
- gli interventi di miglioramento che si rendono opportuni o necessari ai fini di adeguare il sistema di sicurezza a nuove esigenze normative o a modifiche strutturali od organizzative;
- gli incidenti o i quasi-incidenti avvenuti nel corso dell’anno;
- gli interventi realizzati nel corso dell’anno per correggere le irregolarità, colmare le lacune preventive, attuare i miglioramenti segnalati nella “Relazione sullo stato della sicurezza” dell’anno precedente (segnalando gli adempimenti ancora non attuati o attuati solo in modo parziale).

La “Relazione sullo stato della sicurezza” è indirizzata al Datore di Lavoro e trasmessa anche all’Organismo di Vigilanza.

### *Formazione, comunicazione e addestramento*

La formazione e l’addestramento del personale con specifico riguardo alla sicurezza e all’igiene in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro rappresentano un elemento essenziale per l’effettività ed idoneità del relativo sistema preventivo.

L’assolvimento di mansioni che, in qualsiasi modo, possano incidere sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presuppone una adeguata formazione del personale, da verificare ed alimentare attraverso la somministrazione di formazione e addestramento al fine di rendere edotto e consapevole tutto il personale, ad ogni livello, della importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al modello organizzativo.



## CASA DI CURA LA MADONNINA

A tal fine, la Società assicura che ciascun lavoratore/operatore aziendale – compresi i medici frequentatori – riceva una formazione sufficiente ed adeguata rispetto al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.

La formazione, regolamentata da specifiche procedure e da un Piano formativo – predisposto dal RSPP e approvato dal Datore di Lavoro – è prevista in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di eventuali nuove sostanze e preparati pericolosi, in relazione a concrete esigenze rilevate periodicamente.

La Società, in attuazione del Piano formativo, procede alla definizione delle tipologie dei corsi erogati, tenendo conto dell'esigenza di individuare specifici percorsi formativi differenziati in base alla tipologia di soggetti coinvolti e assicurando la documentazione delle attività formative svolte, in conformità con l'art. 37 del D.Lgs. 81/08.

La Società assicura altresì la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda, anche in relazione agli aggiornamenti delle prescrizioni normative in materia di sicurezza e salute sul lavoro, al fine di favorire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati e rafforzare la consapevolezza ed impegno adeguati a tutti i livelli.

### **2.13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)**

*1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

*3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

Il risultato dell'attività di rilevazione del rischio di commissione di reati di ricettazione e riciclaggio viene riportato nella seguente tabella:

REATO	ATTIVITÀ SENSIBILI	L'Ente svolge attività sensibili	PRESIDI	RISCHIO REATO
<b>Art. 648 c.p.</b> (ricettazione); <b>Art. 648 bis c.p.</b> (riciclaggio); <b>Art. 648 ter c.p.</b> (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).	- Gestione della contabilità; - Gestione dei flussi finanziari; - Gestione dei pagamenti in entrata; - Gestione delle procedure di acquisto	REGOLARMENTE	Identificazione personale sia dei clienti/pazienti, sia dei fornitori  Tracciabilità e archiviazione di tutti i pagamenti e i flussi finanziari in entrata e in uscita (:::)	MEDIO

Per le attività specifiche svolte e il settore in cui opera, nonché alla luce delle modalità di gestione dei flussi finanziari, la CCLM non appare esposta a rischi particolarmente significativi di commissione dei reati previsti richiamati dall'art. 25-octies.

Non esiste tuttavia alcun presidio formalizzato in relazione allo svolgimento delle attività astrattamente sensibili.

Sulla base dell'analisi sopra elaborata, il profilo di rischio per il reato predetto è così valutato: **MEDIO/BASSO**

**2.14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)**

*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.*

Il risultato dell'attività di rilevazione del rischio di



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

commissione di reati di questa sezione viene riportato nella seguente tabella:

REATO	ATTIVITÀ SENSIBILI	L'Ente svolge attività sensibili	PRESIDI	RISCHIO REATO
<b>Art. 171 L. 633/1941</b> (Illecita riproduzione, pubblicazione e diffusione di opere d'ingegno)	Utilizzo in ambito aziendale di software e banche dati;	REGOLARMENTE	Non esistono presidi formalizzati	BASSO
<b>Art. 171-bis</b> (Illecita riproduzione, pubblicazione e diffusione di programmi per elaboratore elettronico)	Es.: Produzione e utilizzo di radiopromozioni e telepromozioni;			
<b>Art. 171-ter</b> (Illecita riproduzione, pubblicazione e diffusione di opere d'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, discografico, oppure opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, multimediali)	Es.: Pubblicazione di contenuti sul sito internet aziendale;	MAI		
<b>Art. 171-septies</b> (Omissis)	Es.: Produzione e distribuzione di materiale multimediale informativo e pubblicitario.	MAI		
<b>Art. 171-octies</b> (Omissis)				

Per le specifiche attività svolte, nonché in ragione delle modalità di gestione dei diversi processi aziendali, CCLM non appare esposta al rischio di commissione dei reati previsti richiamati dall'art. 25-novies.

Sulla base dell'analisi sopra elaborata, il profilo di rischio per il reato predetto è così valutato: **MOLTO BASSO**





## CASA DI CURA LA MADONNINA

### 2.15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice [penale], si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Il risultato dell'attività di rilevazione del rischio di commissione di reati di ricettazione e riciclaggio viene riportato nella seguente tabella:

REATO	ATTIVITÀ SENSIBILI	L'Ente svolge attività sensibili	PRESIDI	RISCHIO REATO
<b>Art. 377-bis c.p.</b> (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria);	Coinvolgimento in procedimenti giudiziari	OCCASIONALMENTE	Non esistono presidi formalizzati	BASSO

Considerando la storia, anche giudiziaria, della CCLM, non emergono procedimenti contenziosi che possano esporre la Società ad un particolare rischio di commissione dei reati previsti richiamati dall'art. 25-decies.

Sulla base dell'analisi sopra elaborata, il profilo di rischio per il reato predetto è così valutato: **BASSO**

### 2.16. Reati ambientali (art. 25-undecies)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
    - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
    - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

*duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;*

*3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;*

*4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.*

*4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.*

*5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*

*b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

*6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

*7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.*

*8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

Il risultato dell'attività di rilevazione del rischio di commissione nei reati ambientali viene riportato nella seguente tabella:



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

REATO	ATTIVITÀ SENSIBILI	L'ente svolge attività sensibili	PRESIDI	RISCHIO REATO
<p><b>Art. 727-bis c.p.</b> (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)</p> <p><b>Art. 733-bis c.p.</b> (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)</p> <p><b>D.Lgs 152/06, art. 137</b> (Scarichi di acque reflue)</p> <p><b>D.Lgs 152/06, art. 256</b> (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)</p> <p><b>D.Lgs 152/06, art. 257</b> (Bonifica dei siti)</p> <p><b>D.Lgs 152/06, art. 258</b> (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)</p> <p><b>D.Lgs 152/06, art. 259</b> (Traffico illecito di rifiuti)</p> <p><b>D.Lgs 152/06, art. 260-bis</b> (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)</p> <p><b>L. 150/92, artt. 1 e 2</b> (Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione)</p> <p><b>L. 549/93, art. 3</b> (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)</p> <p><b>D.Lgs. 202/07, art. 8</b> (Inquinamento provocato da navi)</p>	<p>Svolgimento di attività d'impresa in cui accidentalmente possono verificarsi alcuni degli illeciti previsti negli articoli precedenti.</p> <p>In particolare: formazione: dopo aver condotto un'indagine sul punto, è possibile affermare come dal punto di vista formativo sia possibile implementare i corsi in relazione alla sensibilizzazione del personale della CCLM sui rischi ambientali collegati all'attività d'impresa; gestione farmaci scaduti: appare necessario formalizzare con maggiore precisione la gestione, la raccolta e lo smaltimento dei farmaci scaduti, in particolare responsabilizzando o il raccordo tra la farmacia e il soggetto deputato a ritirare i presidi sanitari inutilizzabili.</p>	<p>MAI</p> <p>MAI</p> <p>MAI</p> <p>OCCASIONALMENTE</p> <p>MAI</p> <p>OCCASIONALMENTE</p> <p>OCCASIONALMENTE</p> <p>OCCASIONALMENTE</p> <p>OCCASIONALMENTE</p> <p>MAI</p> <p>MAI</p> <p>MAI</p>	<p>Documento di valutazione dei rischi ex d.lgs. 81/2008 (DVR)</p>	<p>BASSO</p>



## CASA DI CURA LA MADONNINA

D.Lgs. 202/07, art. 9 (Inquinamento provocato da navi)				
---	--	--	--	--

In relazione agli illeciti ambientali, posso essere astrattamente ravvisate alcune criticità nell'ambito dell'attività di impresa svolta di CCLM.

Per valutare se tali criticità possano essere rilevanti anche ai sensi del d.lgs. 231/2001, concretizzando un rischio specifico per la commissione dei reati-presupposto richiamati nella disposizione legislativa sopra richiamata, occorrerà in seguito procedere ad una valutazione congiunta (tra gli aspetti tecnico/ambientali e quelli specificamente legali).

Sulla base dell'analisi sopra elaborata, il profilo di rischio per il reato predetto è così valutato: **BASSO**

### Principi generali di comportamento

Tutti coloro che operano per conto di CCLM sono tenuti:

- al rispetto delle normative nazionali e internazionali in materia di tutela dell'ambiente, nonché dei regolamenti emessi dalle Autorità competenti in materia ambientale;
- al rispetto, qualora adottate, delle procedure e dei regolamenti aziendali vigenti in materia ambientale, ivi comprese quelle relative alla gestione delle deleghe dei poteri di spesa.

In via generale, è tassativamente proibito qualsiasi comportamento che possa determinare:

- l'instaurazione di rapporti con ditte esterne che non abbiano adeguate caratteristiche tecnico-professionali o di correttezza o non dispongano di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività, in nome o per conto di CCLM, con particolare riferimento alla raccolta, trasporto o smaltimento di rifiuti;
- la stipulazione o mantenimento di rapporti contrattuali (locazione, comodato ecc.) con soggetti che si sappia o si abbia ragione di sospettare



## CASA DI CURA LA MADONNINA

possano incorrere nella violazione delle norme ambientali;

- la gestione diretta o indiretta dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione) in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione;
- l'introduzione in azienda di rifiuti contenenti sostanze dannose e pericolose per l'ambiente;
- la costituzione diretta o indiretta di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
- la miscelazione diretta o indiretta di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, sostanze e/o altri materiali, in assenza di autorizzazione;
- la predisposizione di certificati di analisi di rifiuti con false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti ovvero utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti, anche in termini di mera agevolazione;
- lo svolgimento diretto o indiretto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti;
- lo scarico diretto o indiretto di acque reflue industriali sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
- la diluizione, poiché i valori limite di emissione non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- la produzione diretta o indiretta di emissioni in atmosfera in violazione dei valori limite di emissione, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- l'impiego o utilizzo diretto o indiretto di sostanze ozono-lesive, in assenza di autorizzazione;
- la lesione o la messa in pericolo direttamente o indirettamente la fauna o la flora, avendo particolare riguardo alle specie animali o vegetali protette o in via d'estinzione o di mammiferi e rettili pericolosi o habitat protetti.

In ogni caso, l'organo gestorio individua un soggetto "Responsabile per il controllo ambientale" il quale annualmente (e comunque entro il 30 novembre di ciascun





**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

anno), eventualmente avvalendosi di consulenti esperti anche esterni, redige un documento di valutazione delle criticità esistenti in materia ambientale, indirizzato all'Amministratore Delegato e all'Organismo di Vigilanza. L'Amministratore Delegato, valutate le criticità segnalate, assume i provvedimenti necessari, prevedendo budget di spesa per il superamento delle criticità. I provvedimenti assunti sono comunicati all'Organismo di Vigilanza.

**2.17. Reati transnazionali (artt. 3 e 10 L. 16.3.2006, N. 146)**

*(Art. 3) 1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:*

- a) sia commesso in più di uno Stato;*
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.*

*(Art. 10) 1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.*

*2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.*

*4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno*





**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

2001, n. 231.

5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.

6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Nella fattispecie degli artt. 3 e 10 L. 16.3.2006, N. 146 possono teoricamente essere attratte nell'alveo della responsabilità dell'Ente tutte le tipologie delittuose, anche se non espressamente previste tra i reati presupposto, che siano commesse anche in questo caso (al pari dei reati di criminalità organizzata) sulla base di uno stabile accordo – 'in associazione' – con almeno altri due soggetti, ma attraverso attività svolte in più di uno Stato; oppure reati di traffico di droga, riciclaggio o traffico di migranti che abbiano parimenti carattere transnazionale.

LA CCLM, tuttavia, non intrattiene stabilmente rapporti finanziari, commerciali o lavorativi un contesto ambientale adatto all'innesto tali attività.

Sulla base dell'analisi sopra elaborata, il profilo di rischio per il reato predetto è così valutato: **MOLTO BASSO**



**CASA DI CURA  
LA MADONNINA**

**2.17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro Abusi di mercato (art. 25-sexies)

Il risultato analitico dell'attività di mappatura del rischio viene riportato nella seguente tabella:

REATO	ATTIVITÀ SENSIBILI	L'ente svolge attività sensibili	PRESIDI	RISCHIO REATO
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Assunzione di personale	REGOLARMENTE	Non esistono procedure formalizzate	MOLTO BASSO

In considerazione dell'attività svolta, la CCLM non presenta rischi significativi in relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-duodecies.

Sulla base dell'analisi sopra elaborata, il profilo di rischio per il reato predetto è così valutato: **MOLTO BASSO**



Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231  
Parte Speciale

CASA DI CURA  
LA MADONNINA

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO. PARTE SPECIALE